

N. R.G. 2020/6884



TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Giudice designato, dott. Francesco Lamagna,
letto il ricorso ex artt. 670 e/o 700 c.p.c., presentato *ante causam* in data 23.11.2020 ed
iscritto a ruolo in data 23.11.2020, nell'interesse di:

(C.F.: _____), assistita e difesa dagli Avv.ti
Daniele Fantini (C.F.: _____); P.E.C.: _____
_____ e Riccardo Cusinato (C.F.: _____)
); P.E.C.: _____) del Foro di Vicenza, presso
lo studio dei quali, sito Schio (VI), Lago di Lugano n. 27, ha eletto domicilio, in forza di
procura depositato nel fascicolo telematico in allegato al ricorso introduttivo;

- **ricorrente** -

nei confronti di

(C.F. e P. IVA: _____),
con sede in _____ (PD), Via _____, in persona del legale rappresentante
Sig. _____, assistita e rappresentata in giudizio dall'Avv.

(C.F.: _____); P.E.C.: _____
e-mail: _____) del Foro di
Padova, presso il cui studio, sito Padova, _____, ha eletto
domicilio, in forza di procura depositata nel fascicolo telematico in allegato alla
memoria difensiva di costituzione;

- **resistente** -

esaminati gli atti e i documenti prodotti dalle parti, a scioglimento della riserva assunta
all'esito dell'udienza del 16.12.2020, ha emesso la seguente

ORDINANZA

1. La ricorrente ha chiesto, in principalità, che nei confronti della resistente “
...”, fosse disposto, con provvedimento da adottare *inaudita altera parte* o, in subordine, nel contraddittorio delle parti, il sequestro giudiziario, anche presso terzi, delle n. 18 tratte dalla medesima sottoscritte, ciascuna dell’importo di € 275,00, aventi scadenza mensile a far data dal giorno 30 di ogni mese a partire dal 30.11.2020, emesse a saldo del corrispettivo per il corso di “*modeling*” primo livello della “A ...” cui si era iscritta e consegnati alla predetta società resistente, con contestuale nomina del custode giudiziale ovvero, in subordine, che fosse inibito alla resistente, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., di avvalersi delle tratte accettate, girandole e/o ponendole all’incasso, e ordinando alla resistente e/o a terzi che detengano i titoli in oggetto di restituirli immediatamente alla stessa ricorrente ovvero disponendone nel modo più opportuno indicato dal Giudice;

1.1 rilevato che la ricorrente, a sostegno della pretesa, quanto al *fumus boni iuris*, ha dedotto che aveva sottoscritto, in bianco, in data 19.09.2020, il modulo di iscrizione al corso di modeling primo livello della “A ...”, corrispondendo in pari data la somma in contanti di € 390,00, senza che le fossero stati resi noti il costo complessivo del corso, né le modalità e le tempistiche del relativo pagamento; che, contestualmente, il delegato della resistente le aveva fatto sottoscrivere, sempre in bianco, degli altri “foglietti”, che erano risultati essere n. 18 cambiali tratte, compilate successivamente a sua insaputa in tutte le loro parti, con l’indicazione della somma di € 275,00 ciascuna; che con raccomandata a.r. del 22.9.2020 aveva comunicato alla resistente il proprio recesso dal contratto – da ritenersi, quindi, sciolto a seguito dell’intervenuto recesso - richiedendo vanamente la restituzione della somma versata e delle tratte dalla medesima sottoscritte; che sussisteva anche il presupposto del *periculum in mora*, reso evidente dal fatto che qualora le tratte fossero state poste all’incasso, sarebbe stata esposta al protesto delle cambiali, non disponendo della relativa provvista;

2. Con decreto emesso *inaudita altera parte* in data 26.11.2020, il Giudice designato ha autorizzato la ricorrente a procedere nei confronti della

... al sequestro giudiziario ex art. 670, n. 1, c.p.c. delle n. 18 cambiali tratte,

ciascuna dell'importo di € 275,00, aventi scadenza mensile a decorrere dal mese di novembre 2020, nominato custode ai sensi dell'art. 676 c.p.c., l'Avv. [redacted] e concesso termine alla medesima ricorrente sino al 03.12.2020 per la notifica alla società resistente del ricorso e dello stesso decreto.

3. La [redacted], nel costituirsi ritualmente in giudizio con apposita memoria difensiva depositata il 09.12.2020, ha contestato gli assunti avversari, concludendo per il rigetto del ricorso per sequestro giudiziario, per la revoca della disposta misura cautelare e della nomina del custode giudiziale e per la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e competenze di lite, comprese quelle del custode e, in via subordinata, per l'immediata sospensione dell'esecuzione del sequestro giudiziario e, comunque, per l'imposizione alla ricorrente di una congrua cauzione, non inferiore all'ammontare della cambiali emesse, ossia ad € 4.400,00.

3.1 La società resistente, in estrema sintesi, ha sostenuto che il contratto era stato concluso all'interno dei locali commerciali della stessa e non era, quindi, soggetto ad alcun tipo di recesso senza penalità o costi; che la ricorrente aveva sottoscritto il contratto d'iscrizione al corso di "modeling" e le relative condizioni generali nella piena consapevolezza del servizio offerto, delle modalità di frequenza, del piano di studio e dei termini e delle modalità di pagamento del corrispettivo dovuto, senza sollevare obiezione alcuna, dopo essere stata debitamente informata ed aver esaminato la documentazione contrattuale, messa preventivamente a sua disposizione; che non si era resa responsabile di alcun inadempimento, tenuto conto del fatto che la propria segreteria didattica aveva formalmente invitato più volte la ricorrente a prendere contatto con la scuola per organizzare al meglio il piano delle frequenze e per il ritiro del materiale didattico, senza che l'allieva abbia mai dato alcun riscontro, né essersi presentata; che, nonostante il comportamento assunto dalla [redacted], essa resistente aveva comunicato alla medesima il calendario delle lezioni e le modalità di frequenza.

4. All'udienza di comparizione delle parti del 16.12.2020, le parti si riportavano sostanzialmente alle rispettive difese e conclusioni.

5. Così riepilogate, nei loro termini essenziali, le prospettazioni e difese delle parti, come più diffusamente compendiate negli atti di causa, rileva il Giudicante che il

ricorso per sequestro giudiziario delle cambiali tratte, già autorizzato con decreto emesso *inaudita altera parte*, sia meritevole di accoglimento, sussistendo i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, per le ragioni che si vengono ad esporre.

6. In linea generale, deve rilevarsi che le disposizioni del c.d. Codice del Consumo (D. Lgs. 6.9.2005, n. 206) poste a tutela del diritto di ripensamento, consentono al Consumatore di recedere, entro il termine di quattordici giorni dalla stipula e senza alcuna penale o costo, dal contratto che abbia sottoscritto a distanza (ad esempio, per telefono o via internet) oppure fuori dai locali commerciali in cui la controparte esercita la sua attività o, ancora, presso il domicilio del Consumatore.

6.1 Nel caso di specie, tuttavia, tale disposizione non è applicabile, dal momento che risulta documentalmente provato e costituisce circostanza rimasta incontrovertita in giudizio che il contratto di iscrizione al corso di “*modeling*” per cui è controversia è stato stipulato nei locali della scuola, come emerge in maniera chiara ed inequivoca dalla stessa scheda contrattuale e come non ha contestato la stessa ricorrente.

6.2 Né è applicabile, nel caso in esame, la disposizione dell’art. 2237 c.c. invocata dalla ricorrente, dato che tale norma attiene alla prestazione d’opera svolta da un lavoratore autonomo o da un piccolo imprenditore che svolge la sua attività in prevalenza con il proprio lavoro e non già all’attività commerciale espletata in forma societaria, come nella fattispecie che interessa.

6.3 Dal contenuto dello stipulato contratto non risulta che sia stata riconosciuta alla ricorrente la facoltà di esercitare il recesso e tuttavia trovano applicazione, nel caso a scrutinio, come espressamente riconosciuto anche dalla parte resistente (v. pag. 11 della memoria difensiva) le previsioni normative degli artt. 1372 e 1373 c.c. ed in particolare le disposizioni di cui al secondo comma dell’articolo per ultimo citato.

Escluso, infatti, che nella fattispecie sia applicabile il primo comma dell’art. 1373 c.c. – non essendo stata convenzionalmente attribuita alla ricorrente, come già in precedenza evidenziato, la facoltà di recedere dal contratto dalla medesima sottoscritto – a parere del Giudicante trova, invece, applicazione la disciplina codicistica di cui al 2° comma dell’art. 1373 c.c., trattandosi di contratto di durata o di esecuzione continuata, in relazione al quale la ricorrente ha legittimamente esercitato il proprio recesso.

6.4 Al riguardo, deve ritenersi che il recesso rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata, rispondendo all'esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio e ciò in adesione al principio di buona fede nell'esecuzione del contratto che deve permeare ogni rapporto negoziale.

Ed invero, nei rapporti di durata o di esecuzione continuata – come indubbiamente è qualificabile quello per cui è controversia - deve scongiurarsi che gli effetti dello stesso perdurino nel tempo senza possibilità di recesso e ciò in coerenza con la naturale temporaneità dell'obbligazione civile.

E del resto, il 2° comma dell'art. 1373 c.c., in conformità con l'enunciato principio, prevede espressamente che *“Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà (di recesso) può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione”*.

6.5 Ovviamente, la parte che ha legittimamente esercitato il recesso è tenuta a sollevare la controparte dalle spese sostenute e ad indennizzarla per le prestazioni eventualmente già eseguite.

Orbene, considerato che la ricorrente ha comunicato il proprio recesso in data 22.09.2020 (v. doc. 2 del fasc. della ricorrente), ossia dopo solo tre giorni dalla sottoscrizione del contratto, ritiene il Giudicante che sia conforme a giustizia e legittima la pretesa avanzata dalla di sottoporre a sequestro le n. 18 cambiali tratte dalla medesima sottoscritte e consegnate alla società resistente.

In proposito, infatti, deve rilevarsi come difetti la necessaria prova che il contratto abbia avuto esecuzione e, di conseguenza, deve escludersi che la società resistente abbia diritto, a titolo di corrispettivo, di trattenere e porre all'incasso le cambiali sottoscritte dalla , dovendosi riconoscere alla ..

solamente il diritto di trattenere definitivamente la somma di € 390,00, già versata dalla ricorrente, a ristoro delle spese organizzative e didattiche presumibilmente sostenute dalla stessa resistente in previsione della (futura) regolare partecipazione della ricorrente al corso di *“modeling”* cui si era iscritta.

7. In definitiva, quindi, nella descritta situazione, sussiste l'evidente opportunità di autorizzare la misura cautelare invocata, al fine di scongiurare il pericolo concreto che

la ricorrente sia esposta al pagamento dei titoli cambiari e, di conseguenza, al protesto degli stessi, senza aver mai usufruito delle prestazioni della resistente.

8. Pertanto, va integralmente confermato il provvedimento di sequestro giudiziario già emesso *inaudita altera parte* in data 26.11.2020, contenente anche la nomina del custode giudiziale, Avv. _____, che va pure confermata.

9. L'accoglimento della domanda principale formulata dalla ricorrente esime il Giudicante dall'esame della domanda ex art. 700 c.p.c. proposta in via subordinata dalla stessa parte.

10. Le spese di lite vanno poste a carico della società resistente, in applicazione del principio della soccombenza, e liquidate in favore della ricorrente _____ come da dispositivo, mediante la previsione di un importo forfettario a titolo di compenso per l'attività professionale svolta, calcolato sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal D.M. 8.3.2018, n. 37, tenuto conto del valore della controversia e per lo scaglione di riferimento compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, per le fasi di studio della controversia ed introduttiva, essendosi esaurita la definizione del procedimento in una sola udienza.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 *octies* e 670 c.p.c.,

- 1) In accoglimento del ricorso per sequestro giudiziario proposto nell'interesse di _____ nei confronti della _____, conferma integralmente il provvedimento emesso *inaudita altera parte* in data 26.11.2020, con il quale la ricorrente è stata autorizzata a procedere nei confronti della società resistente al sequestro giudiziario ex art. 670, n. 1, c.p.c. delle n. 18 cambiali, ciascuna dell'importo di € 275,00, aventi scadenza mensile a decorrere dal mese di novembre 2020, emesse dalla predetta ricorrente in favore della resistente medesima.
- 2) Conferma la nomina, quale custode giudiziale delle cambiali assoggettate a sequestro giudiziario, dell'Avv. _____.
- 3) Condanna la _____, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla rifusione in favore della ricorrente delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi € 951,00, di cui € 76,00 per esborsi in senso stretto ed € 875,00 per prestazioni professionali, oltre spese generali, I.V.A. e

C.P.A., come per legge, nonché a quelle conseguente alla custodia dei titoli in sequestro.

4) Assegna termine perentorio di giorni sessanta per l'inizio del giudizio di merito.

Così deciso Vicenza, in data 22 dicembre 2020.

Si comunichi alle parti ed al custode giudiziale.

Il Giudice

(Dott. Francesco Lamagna)